

REGOLE PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE CON IL MARCHIO PSV “PLASTICA SECONDA VITA”



ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via M.U. Traiano 7 – 20149 Milano
tel.: 02 3456021 – fax: 02 3314930
e-mail: info@iip.it - web: www.iip.it

0	04/2005	prima edizione	ing. A. Pontiggia	dott.ssa S. Pizio	dott. G. Vidotto
REV.	DATA	VARIAZIONI	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

INDICE

0	INTRODUZIONE
1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2	DEFINIZIONI
3	ITER DI CERTIFICAZIONE E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
4	CERTIFICAZIONE DI UN MATERIALE RICICLATO
4.1	Verifiche ispettive
4.2	Sistema di gestione e controllo della produzione
4.3	Modifiche al prodotto al processo produttivo
5	CERTIFICAZIONE DI UN MANUFATTO O BENE OTTENUTO CON MATERIALE RICICLATO
5.1	Verifiche ispettive
5.2	Sistema di gestione e controllo della produzione
5.3	Modifiche al prodotto al processo produttivo

0 INTRODUZIONE

Le presenti Regole Particolari sono redatte in conformità al "Regolamento Generale per la certificazione di prodotto con il Marchio di conformità ecologica "Plastica Seconda Vita".

Le disposizioni delle presenti Regole Particolari sono da considerarsi ad integrazione di quelle riportate nel Regolamento Generale.

Il Marchio PSV "Plastica Seconda Vita" è di proprietà di Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo (in seguito IPPR) che ne ha affidato a Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (in seguito I.I.P.) l'attività di certificazione.

Ogni uso illecito e non autorizzato del Marchio PSV sarà perseguito a termini di Legge.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha lo scopo di definire le Regole particolari per la certificazione con il Marchio PSV per i prodotti conformi ai requisiti del D.M. 8 maggio 2003 n° 203 e della circolare del 4 agosto 2004 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio.

Mediante la certificazione I.I.P. attesta la conformità della produzione dei manufatti (anche nuovi ed innovativi) oggetto di licenza ai requisiti della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 4 agosto 2004 con riferimento alla loro identità, rintracciabilità e contenuto percentuale di materie plastiche da post-consumo.

Il Marchio PSV è rilasciato per materiali e manufatti certificati da I.I.P. di cui il produttore garantisce l'identificazione, la rintracciabilità ed il contenuto percentuale di materie plastiche da post-consumo utilizzate per la produzione degli stessi manufatti, o loro parti, nei limiti tecnologici fissati dalla predetta circolare.

L'attività di certificazione si prefigge lo scopo ultimo di fornire assicurazione al mercato che il produttore è in grado di attuare in continuo un'efficace sistema di identificazione, rintracciabilità e controlli effettuati e descritti in un'apposita procedura tecnica elaborata dal produttore e verificata da I.I.P.

Il Marchio PSV può essere rilasciato per materiali o per manufatti iscrivibili all'interno del "Repertorio del riciclaggio" ossia:

- materiali riciclati (sia polimeri rigenerati omogenei sotto forma di PP, PE, PET, PUR, PA, PS-EPS, ABS, PC, PMMA, PVC, etc. che eterogenei)
- i manufatti o beni ottenuti da materiali riciclati

La circolare del Ministero dell'Ambiente del 4 agosto 2004 fissa dei limiti tecnologici all'utilizzo di materie plastiche da post-consumo in funzione della tecnologia (vedere tabella 1 e tabella 2).

Tabella 1: esempi di limite di riciclabilità nei materiali da riciclo

LDPE	95 %
HDPE	95 %
PP	95 %
PET	95 %
EPS	100 %
Miscela eterogenee	95 %

Tabella 2: contenuto minimo (% in peso) di materiale riciclato nel manufatto in funzione della tecnologia

Stampaggio rotazionale	30 %
Soffiaggio	50 %
Stampaggio ad iniezione	70 %
Estrusione in continuo	60 %
Estrusione discontinua profili	95 %
Termoformatura	50 %

Esempi:

- un prodotto realizzato in HDPE mediante soffiaggio deve essere ottenuto impiegando almeno il 50% di granuli di HDPE riciclato, a loro volta contenenti non meno del 95% di HDPE da post-consumo
- un prodotto realizzato in PET mediante stampaggio ad iniezione deve essere ottenuto impiegando almeno il 70% di granuli o scaglie di PET riciclato, a loro volta contenenti non meno del 95% di PET da post-consumo

2 DEFINIZIONI

- **Materiale riciclato:** materiali realizzati utilizzando rifiuti derivati dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo
- **Manufatto o bene ottenuto con materiale riciclato:** bene o manufatto che presenti una prevalenza in peso di materiale riciclato

3 ITER DI CERTIFICAZIONE E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Per il procedimento di certificazione (domanda di ammissione, esame della domanda, verifica ispettiva di ammissione, rilascio della certificazione) ed il mantenimento della certificazione vedere il Regolamento generale.

4 CERTIFICAZIONE DI UN MATERIALE RICICLATO

4.1 Verifiche ispettive

Per la certificazione di un materiale riciclato con Marchio PSV sono previste verifiche ispettive presso il produttore del materiale che possono avvenire anche senza preavviso.

L'ispettorato I.I.P. deve essere assistito durante le verifiche ispettive dal personale del produttore.

L'ispettorato I.I.P. effettua la verifica ispettiva di ammissione presso il sito di produzione del Richiedente la certificazione per verificare l'esattezza delle informazioni presentate in fase di domanda di ammissione al Marchio e l'effettiva capacità del Richiedente la certificazione di potere produrre i materiali da certificare in costante regime di garanzia della conformità del processo e del prodotto ai requisiti richiesti.

Scopo delle verifiche ispettive di sorveglianza presso il produttore è quello di verificare il continuo mantenimento delle condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione.

All'ispettorato I.I.P. deve essere dato accesso ai reparti di produzione e di immagazzinamento dei rifiuti da post-consumo e del materiale riciclato. A richiesta deve essere dato accesso all'ispettorato I.I.P. ai dati relativi ai volumi prodotti, acquistati ed agli altri dati attinenti la certificazione a Marchio PSV.

All'ispettorato I.I.P. deve essere dato accesso a tutta la documentazione richiesta dal Regolamento Generale e dalle presenti Regole Particolari.

4.2 Sistema di gestione e controllo della produzione

Il produttore deve stabilire, documentare, attuare e tenere aggiornato un sistema di gestione che assicuri la conformità dei materiali riciclati ai requisiti del D.M. 8 maggio 2003 n° 203 e della circolare del 4 agosto 2004 del Ministero dell'Ambiente.

In particolare il produttore deve:

- mettere in atto tutte le attività ed i controlli che assicurino che vengano utilizzati esclusivamente materiali ammessi dal D.M. 8 maggio 2003 n° 203 e della circolare del 4 agosto 2004 del Ministero dell'Ambiente;
- assicurare in tutte le fasi del processo produttivo l'identificazione e la rintracciabilità dei materiali utilizzati;
- mantenere sotto controllo il processo produttivo.

Qualora il produttore decida di affidare all'esterno processi che abbiano effetti sulla conformità del prodotto ai requisiti del D.M. 8 maggio 2003 n° 203 e della circolare del 4 agosto 2004 del Ministero dell'Ambiente, egli deve assicurare il controllo di tali processi definendone le modalità di controllo.

Il sistema di gestione adottato, il piano di controllo della produzione e le procedure di rintracciabilità devono essere documentate in un'apposita "relazione tecnica" che prenda in carico tutti i punti delle presenti Regole particolari. In tale "relazione tecnica" il produttore deve inoltre descrivere il materiale riciclato per quanto riguarda:

- natura del materiale;
- codice europeo del rifiuto con cui è realizzato il materiale e relativa percentuale in peso;
- caratteristiche prestazionali;
- eventuali norme (anche in tema di sicurezza, salute e qualità) cui è soggetto il materiale.

I Licenziatari del Marchio PSV devono qualificare i propri fornitori di materie plastiche da post-consumo e iscrivere in un apposito registro.

Il produttore deve stipulare con i fornitori un contratto che specifichi che ogni fornitura dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di conformità e dalla necessaria documentazione che ne attesti la provenienza (ad esempio: formulario di identificazione di rifiuto secondo il D.Lgs. 05 maggio 1997 n° 22).

Copia delle dichiarazioni di conformità rilasciate dai fornitori di materie plastiche da post-consumo devono essere conservate dal produttore.

Il produttore deve predisporre un adeguato piano di controllo del processo di produzione in particolare per quanto riguarda la rintracciabilità in modo da garantire la tracciabilità dai materiali in entrata fino al materiale riciclato e viceversa.

Il materiale da post-consumo in entrata in azienda prima dell'utilizzo deve essere sottoposto ad accertamenti mediante ispezione visita ed il controllo dei documenti di accompagnamento preventivamente concordati e, dove necessario, con analisi significative su un campione di prodotto rappresentante l'intera fornitura.

Il produttore deve predisporre idonee aree distinte per lo stoccaggio per tipologia dei materiali in ingresso, dei materiali riciclati conformi e di quelli non conformi.

Il produttore deve redigere una procedura per la gestione dei materiali non conformi.

4.3 Modifiche al prodotto e al processo produttivo

Il produttore è tenuto ad informare l'I.I.P. prima di continuare ad utilizzare il Marchio PSV per i materiali riciclati certificati nel caso di ogni variazione relativa alle materie plastiche da post-consumo (tipo e quantità) e/o al sistema di produzione che intenda apportare ai prodotti a Marchio PSV.

L'I.I.P., in funzione delle modifiche intercorse, può eventualmente effettuare verifiche ispettive presso il produttore. Tali controlli sono a carico del Licenziatario.

5 CERTIFICAZIONE DI UN MANUFATTO O BENE OTTENUTO CON MATERIALE RICICLATO

5.1 Verifiche ispettive

Per la certificazione di un manufatto con Marchio PSV sono previste:

- nel caso il produttore fabbrichi il manufatto utilizzando materiali di riciclo forniti da terzi:
 - verifiche ispettive presso il produttore del manufatto da certificare o certificato,
 - verifiche ispettive presso i fornitori di materiali riciclati nel caso questi non siano a Marchio PSV;
- nel caso il materiale di riciclo sia ottenuto dallo stesso produttore del manufatto utilizzando rifiuti da post-consumo:
 - verifiche ispettive presso il produttore del manufatto da certificare o certificato.

Le verifiche ispettive presso il produttore ed i suoi fornitori di materiali riciclati possono avvenire anche senza preavviso.

L'ispettorato I.I.P. deve essere assistito durante le verifiche ispettive dal personale del produttore.

L'ispettorato I.I.P. effettua la verifica ispettiva di ammissione presso il sito di produzione del Richiedente la certificazione per verificare l'esattezza delle informazioni presentate in fase di domanda di ammissione al Marchio e l'effettiva capacità del Richiedente la certificazione di potere produrre i prodotti da certificare in costante regime di garanzia della conformità del processo e del prodotto ai requisiti richiesti.

Scopo delle verifiche ispettive di sorveglianza presso il Licenziatario e i suoi fornitori di materiali riciclati non a Marchio PSV è quello di verificare il continuo mantenimento delle condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione.

All'ispettorato I.I.P. deve essere dato accesso ai reparti di produzione e di immagazzinamento delle materie plastiche da post-consumo o dei materiali riciclati e del prodotto finito. A richiesta deve essere dato accesso all'ispettorato I.I.P. ai disegni tecnici di progetto, ai dati relativi ai volumi prodotti, acquistati ed agli altri dati attinenti la certificazione a Marchio PSV.

All'ispettorato I.I.P. deve essere dato accesso a tutta la documentazione richiesta dal Regolamento Generale e dalle presenti Regole Particolari sia presso il Richiedente la certificazione che i suoi fornitori di materie plastiche da post-consumo.

Il produttore deve richiedere ai propri fornitori di materiali riciclati preventiva autorizzazione scritta per le verifiche ispettive I.I.P. presso le proprie sedi.

5.2 Sistema di gestione e controllo della produzione

Il produttore deve stabilire, documentare, attuare e tenere aggiornato un sistema di gestione che assicuri la conformità dei prodotti ai requisiti del D.M. 8 maggio 2003 n° 203 e della circolare del 4 agosto 2004 del Ministero dell'Ambiente.

In particolare il produttore deve:

- mettere in atto tutte le attività ed i controlli che assicurino che vengano utilizzati esclusivamente materiali ammessi dal D.M. 8 maggio 2003 n° 203 e della circolare del 4 agosto 2004 del Ministero dell'Ambiente;
- assicurare in tutte le fasi del processo produttivo l'identificazione e la rintracciabilità dei materiali utilizzati;
- mantenere sotto controllo il processo produttivo.

Qualora il produttore decida di affidare all'esterno processi che abbiano effetti sulla conformità del prodotto ai requisiti del D.M. 8 maggio 2003 n° 203 e della circolare del 4 agosto 2004 del Ministero dell'Ambiente, egli deve assicurare il controllo di tali processi definendone le modalità di controllo.

Il sistema di gestione adottato, il piano di controllo della produzione e le procedure di rintracciabilità devono essere documentate in un'apposita "relazione tecnica" che prenda in carico tutti i punti delle presenti Regole particolari. In tale "relazione tecnica" il produttore deve inoltre descrivere il prodotto per quanto riguarda:

- parti in materiale riciclato;
- peso complessivo del prodotto;
- peso del materiale riciclato;
- caratteristiche prestazionali;
- eventuali norme (anche in tema di sicurezza, salute e qualità) cui è soggetto il prodotto.

I Licenziatari del Marchio PSV devono qualificare i propri fornitori di materiali di riciclo (nel caso il produttore fabbrichi il manufatto utilizzando materiali di riciclo forniti da terzi) o di materie plastiche da post-consumo (nel caso il materiale di riciclo sia ottenuto dallo stesso produttore del manufatto utilizzando rifiuti da post-consumo) e iscriverli in un apposito registro. Nel caso il produttore fabbrichi il manufatto utilizzando materiali di riciclo forniti da terzi, il produttore deve richiedere e conservare le dichiarazioni di conformità ai requisiti D.M. 8 maggio 2003 n° 203 e della circolare del 4 agosto 2004 del Ministero dell'Ambiente rilasciate dai fornitori dei materiali di riciclo per ogni lotto consegnato.

Il produttore deve stipulare con il fornitore di materiali di riciclo un contratto che specifichi:

- che il materiale è stato ottenuto da materie plastiche da post-consumo in conformità ai requisiti del D.M. 8 maggio 2003 n° 203 e della circolare del 4 agosto 2004 del Ministero dell'Ambiente;
- le caratteristiche fisiche del materiale (ad esempio: indice di fluidità, densità, etc.) in relazione alla tecnologia di trasformazione utilizzata e delle caratteristiche prestazionali del prodotto da certificare o certificato;
- che ogni fornitura dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di conformità e dalla necessaria documentazione che ne attesti la provenienza;

- che, nel caso di materiali non certificati con Marchio PSV, il fornitore accetti ispezioni di I.I.P. con lo scopo di verificare la correttezza delle informazioni fornite relativamente alla provenienza e quantità percentuale dei rifiuti nel materiale.

Copia delle dichiarazioni di conformità rilasciate dai fornitori di materiali di riciclo devono essere conservate dal produttore.

Nel caso il materiale di riciclo sia ottenuto dallo stesso produttore del manufatto utilizzando rifiuti da post-consumo, il produttore deve stipulare con i fornitori un contratto che specifichi che ogni fornitura dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di conformità e dalla necessaria documentazione che ne attesti la provenienza (ad esempio: formulario di identificazione di rifiuto secondo il D.Lgs. 05 maggio 1997 n° 22).

Copia delle dichiarazioni di conformità rilasciate dai fornitori di materiali di riciclo devono essere conservate dal produttore.

Il produttore deve predisporre un adeguato piano di controllo del processo di produzione in particolare per quanto riguarda la rintracciabilità in modo da garantire la tracciabilità dai materiali in entrata fino al prodotto finito e viceversa.

I materiali in entrata in azienda prima dell'utilizzo devono essere sottoposto ad accertamenti mediante ispezione visita ed il controllo dei documenti di accompagnamento preventivamente concordati e, dove necessario, con analisi significative su un campione di prodotto rappresentante l'intera fornitura.

Il produttore deve predisporre idonee aree distinte per lo stoccaggio per tipologia dei materiali in ingresso, dei prodotti conformi e di quelli non conformi.

Il produttore deve redigere una procedura per la gestione dei prodotti non conformi.

5.3 Modifiche al prodotto al processo produttivo

Il Licenziatario è tenuto ad informare l'I.I.P. prima di continuare a marchiare PSV i prodotti certificati nel caso di ogni variazione relativa alle materie plastiche da post-consumo o ai materiali di riciclo (tipo e quantità) e/o al sistema di produzione che intenda apportare ai prodotti a Marchio PSV.

L'I.I.P., in funzione delle modifiche intercorse, può eventualmente effettuare verifiche ispettive presso il Licenziatario o i suoi fornitori di materiali di riciclo. Tali controlli sono a carico del Licenziatario.